

Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 luglio 2006, n. 164/06.

1. Definizioni

Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, che disciplina la procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 luglio 2006, n. 164/06, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) "bassa pressione" (BP) è la pressione relativa del gas, definita per il gas naturale dal decreto ministeriale 24 novembre 1984 e per i gas di petrolio liquefatti dalla norma UNI 9860, edizione settembre 1998:
 - i) non superiore a 0,04 bar (7^a specie), nel caso in cui il gas distribuito sia gas naturale o gas manifatturato;
 - ii) non superiore a 0,07 bar (7^a specie), nel caso in cui il gas distribuito sia gas di petrolio liquefatto;
- c) "cartografia" è il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio ed in scala almeno 1:2.000;
- d) "controllo tecnico" è l'insieme delle operazioni effettuate in campo, ed eventualmente in laboratorio su campioni prelevati in campo, ai fini della misurazione dei seguenti parametri:
 - i) grado di odorizzazione del gas;
 - ii) potere calorifico superiore del gas;
 - iii) pressione relativa del gas;
- e) "controllori" sono le persone che effettuano il controllo tecnico;
- f) "deliberazione n. 164/06" è la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2006, n. 164/06;
- g) "distributore" è l'impresa che effettua il servizio di distribuzione del gas;
- h) "gruppo di riduzione" è il complesso (assiemato) costituito da regolatori di pressione, da apparecchi ausiliari, da tubazioni, da raccordi e pezzi speciali, aventi la funzione di

ridurre la pressione del gas canalizzato da un valore di pressione in entrata variabile a un valore di pressione in uscita predeterminato, fisso o variabile;

- i) “gruppo di riduzione finale” è un gruppo di riduzione avente la funzione di ultima riduzione della pressione per alimentare i clienti attraverso una rete di bassa pressione;
- j) “Guardia di Finanza” è il Corpo della Guardia di Finanza;
- k) “impianto di distribuzione” è una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più esercenti;
- l) “lettera di richiesta” è la lettera di cui all'articolo 5 del Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- m) “militare” è il militare della Guardia di Finanza;
- n) “Nucleo” è il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, Reparto istituito allo scopo di collaborare con le Autorità indipendenti;
- o) “operatore” è la persona in grado di raccogliere le informazioni necessarie per attivare il servizio di pronto intervento del distributore e di impartire al chiamante le istruzioni per tutelare la sua e l'altrui sicurezza;
- p) “personale del distributore” è la persona o le persone che il distributore invia presso il gruppo di riduzione finale per rendere possibile il prelievo del gas e per consentire l'effettuazione del controllo tecnico;
- q) “procedura” è la procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas per il periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007, ai sensi della deliberazione n. 164/06, disciplinata dal presente documento;
- r) “Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza” è il protocollo approvato con deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- s) “punto di alimentazione della rete” è l'impianto di produzione del gas distribuito o, per il gas naturale, il punto dove avviene la consegna del gas al distributore da parte dell'impresa di trasporto;
- t) “SINAL” è il Sistema Nazionale per l'Accreditamento di Laboratori con sede in Roma, organismo italiano di accreditamento dei laboratori;
- u) “Stazione Sperimentale” è la Stazione Sperimentale per i Combustibili con sede in S. Donato Milanese;
- v) “tecnico” è il personale incaricato dalla Stazione Sperimentale per l'esecuzione delle analisi e delle misure di cui al punto 6;
- w) “DVGC” è la Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità.

2. Oggetto della procedura

La procedura definisce le modalità operative di effettuazione dei controlli tecnici. Per l'effettuazione dei controlli tecnici secondo la procedura, è richiesta la collaborazione del distributore ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In tutti i casi nei quali sia stato impossibile effettuare il controllo tecnico, l'Autorità può disporre una ispezione.

3. Controllori

Ogni controllo tecnico in campo deve essere effettuato da:

- a) almeno due militari;
- b) almeno un tecnico;
- c) altro eventuale personale che gli uffici dell'Autorità hanno facoltà di incaricare.

4. Operazioni preliminari al controllo tecnico

Il giorno stabilito per il controllo tecnico, uno dei militari incaricati provvede a chiamare, dal comune indicato nella lettera di richiesta inviata dall'Autorità alla Guardia di Finanza, il numero telefonico del servizio di pronto intervento del distributore.

Se il numero di pronto intervento non risponde alla prima chiamata, il militare effettua altri due tentativi a 5 minuti di distanza l'uno dall'altro. Se nessuno dei tentativi ha buon esito, il militare verbalizza l'impossibilità di effettuare il controllo tecnico, indicandone la causa.

Se il numero è occupato, il militare effettua ulteriori 10 tentativi fino ad ottenere risposta; se nessuno dei tentativi ha buon esito, il militare verbalizza l'impossibilità di effettuare il controllo tecnico, indicandone la causa.

In tutti gli altri casi, nei quali è stato possibile mettersi in contatto con il centralino di pronto intervento del distributore, il militare:

- a) si qualifica all'operatore che risponde e chiede conferma di essere in comunicazione con il centralino di pronto intervento del distributore;
- b) precisa il motivo della chiamata, indicando gli estremi della deliberazione n. 164/06, richiedendo la collaborazione del distributore ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e avvertendo che, in caso di mancata collaborazione, l'Autorità potrà disporre una ispezione;
- c) informa l'operatore della possibilità di verificare l'autenticità della chiamata, mettendosi in contatto con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza di Roma ai numeri telefonici indicati dai militari nel corso della telefonata;
- d) chiede all'operatore di qualificarsi o di fornirgli il proprio codice identificativo;
- e) comunica da quale comune sta effettuando la chiamata;
- f) richiede l'ubicazione di non più di tre gruppi di riduzione finale, situati nel comune dal

quale viene effettuata la chiamata, facenti parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico, più lontani dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; nel caso in cui in quel comune non vi fossero gruppi di riduzione finale facenti parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico, il militare richiede l'ubicazione di non più di tre gruppi di riduzione finale ubicati in un comune limitrofo, più lontani dai punti di alimentazione della rete di distribuzione, sempre facenti parte dell'impianto di distribuzione oggetto del controllo tecnico; tali gruppi di riduzione finale non devono avere ulteriori riduzioni di pressione a valle e non devono essere dotati di impianto di odorizzazione;

- g) comunica, qualora le informazioni di cui alla lettera f) non fossero immediatamente disponibili, che verrà effettuata una seconda chiamata allo stesso numero di pronto intervento, 30 minuti dopo il termine della prima chiamata;
- h) comunica all'operatore quale tra i gruppi di riduzione finale di cui sopra sarà oggetto del controllo tecnico;
- i) precisa che i controllori attenderanno il personale del distributore presso il gruppo di riduzione finale individuato per il controllo, fino ad un'ora e 15 minuti dal termine della telefonata; nell'occasione, ribadisce che non si tratta di una chiamata di pronto intervento e che il trasferimento del personale del distributore presso il gruppo di riduzione finale non può che avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada;
- j) precisa altresì che il personale del distributore dovrà attendere l'arrivo dei controllori prima di intervenire sul gruppo di riduzione finale;
- k) qualora le informazioni di cui alla lettera f) non fossero rese disponibili nemmeno dopo la seconda chiamata, verbalizza l'impossibilità di effettuare il controllo tecnico.

Le attività svolte sono oggetto di verbalizzazione da parte del militare, che informa contestualmente il Nucleo. Qualora si ravvisi l'impossibilità di procedere al controllo, il predetto Nucleo ne dà tempestiva comunicazione scritta a DVGCC, via e-mail e fax.

5. Avvio del controllo tecnico

Individuato il gruppo di riduzione finale presso il quale effettuare il controllo tecnico, i controllori si recano sul posto e, se il personale del distributore non è presente, ne attendono l'arrivo.

Qualora il personale del distributore non giunga sul posto entro l'ora stabilita alla lettera i) del punto 4, il militare verbalizza l'impossibilità di effettuare il controllo tecnico, indicandone la causa.

Qualora, ad insindacabile giudizio del militare, il gruppo di riduzione finale individuato si trovasse in una posizione che non permettesse l'effettuazione del controllo tecnico in sicurezza, il militare sceglie un ulteriore gruppo di riduzione finale tra i due rimanenti già comunicati dal distributore od un altro fornito dal personale del distributore su richiesta del militare.

Nel caso in cui sia possibile effettuare il controllo tecnico, il militare lo avvia dopo che i controllori si sono qualificati con le modalità di rito.

Il militare:

a) consegna al personale del distributore:

- i) copia della deliberazione n. 164/06;
- ii) copia della procedura;
- iii) la richiesta di collaborazione indirizzata al distributore;

b) informa il personale del distributore che i controllori procederanno all'esecuzione dei controlli tecnici di cui alla deliberazione n. 164/06, specificando che tutte le azioni necessarie per accedere al gruppo di riduzione finale, consentire il prelievo dei campioni e ripristinare le condizioni iniziali saranno compiute esclusivamente dal personale del distributore;

c) richiede al personale del distributore il tipo di odorizzante utilizzato e la conferma che il gruppo di riduzione finale non abbia ulteriori riduzioni di pressione a valle e non sia dotato di impianto di odorizzazione.

Il tecnico si limita all'installazione del gascromatografo portatile, al prelievo del gas e alla preparazione dei campioni da inviare al laboratorio, nonché alla misurazione della pressione relativa del gas.

Il personale del distributore rende accessibile un punto in uscita del gruppo di riduzione finale per l'esecuzione delle misurazioni e per il prelievo del campione.

I controllori informano inoltre che, se il distributore lo richiede, effettueranno un campionamento di gas che il distributore potrà utilizzare per una controanalisi.

6. Esecuzione del controllo tecnico

Una volta che il personale del distributore ha reso possibile il prelievo del gas, il controllo tecnico viene eseguito come indicato di seguito:

- a) il tecnico preleva quattro campioni di gas, due da inviare eventualmente al laboratorio della Stazione Sperimentale per ulteriori analisi e due da consegnare al personale del distributore su richiesta del personale stesso; ciascun campione viene contrassegnato con un codice e inserito in un apposito contenitore; tale contenitore viene sigillato dal tecnico in presenza degli altri controllori e del personale del distributore.
- b) il tecnico, espletati i necessari controlli sulla strumentazione, si collega con il gascromatografo portatile in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10715 ed esegue le misurazioni; se il collegamento con il gascromatografo non è possibile, il militare verbalizza le cause di tale impossibilità, riportando le eventuali considerazioni del tecnico e del personale del distributore;
- c) il tecnico, eseguita la misurazione, sigla, unitamente al militare e ad un rappresentante del personale del distributore, tutti i risultati forniti dalla strumentazione su supporto cartaceo;
- d) i campioni eventualmente destinati alla Stazione Sperimentale vengono successivamente presi in consegna dal tecnico per l'invio al laboratorio; all'arrivo del

campione al laboratorio della Stazione Sperimentale deve essere verificata l'integrità dei sigilli e della stessa deve essere fatta menzione nella relazione di cui al successivo punto 10. Gli eventuali campioni destinati al personale del distributore vengono trasportati in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 10715 ed analizzati a cura del distributore presso un laboratorio con accreditamento SINAL per l'analisi in oggetto; nel caso in cui i risultati di questa analisi differiscano da quelli ottenuti dalla Stazione Sperimentale e il distributore intenda contestare questi ultimi, l'arbitrato sarà affidato al SINAL;

- e) il militare verbalizza il codice dei campioni (se prelevati), la loro destinazione (laboratorio della Stazione Sperimentale, e/o laboratorio del distributore) e le operazioni effettuate;
- f) il tecnico, espletati i necessari controlli sulla strumentazione, si collega con il manometro ed esegue la misurazione della pressione; per quanto possibile, l'intero sistema di misura deve essere protetto dall'irraggiamento solare diretto e da ogni altra causa esterna che possa influenzare la pressione misurata; la gestione dello strumento utilizzato (taratura e manutenzione) deve ottemperare alle disposizioni di cui alle UNI EN serie ISO 9000, ove applicabili; prima dell'inizio della misura a valle del punto di misura della pressione deve essere collegato, in posizione opportuna, un dispositivo (ad esempio un bruciatore tipo Bunsen) in grado di bruciare il gas prelevato;
- g) il tecnico esegue tre misure della pressione, a distanza di 5 minuti l'una dall'altra; i valori rilevati di pressione, espressi in mbar, sono riportati nella relazione redatta dalla Stazione Sperimentale di cui al successivo punto 10;
- h) al termine delle misure il tecnico consegna al militare il verbale relativo alle operazioni analitiche effettuate;
- i) il militare verbalizza le operazioni effettuate.

Durante le operazioni il tecnico si astiene dal fare qualsiasi commento o dal fornire giudizi sulle misurazioni ottenute.

Durante le operazioni il personale del distributore si astiene dall'effettuare interventi sull'impianto, salvo preventiva autorizzazione del militare.

In nessun caso, una volta iniziate, le operazioni possono essere sospese se non per evidenti motivi di sicurezza; il militare verbalizza comunque eventuali osservazioni mosse dal personale del distributore.

7. Termine delle operazioni

Concluse le operazioni, il ripristino delle normali condizioni di esercizio del gruppo di riduzione finale è lasciato alla responsabilità del personale del distributore.

8. Cartografia

Nel verbale redatto dal militare viene indicato che il distributore si impegna a rendere disponibile su richiesta di DVGC, entro 30 giorni solari dalla data della richiesta, copia

della cartografia riportante i punti di alimentazione della rete e il gruppo di riduzione finale presso il quale è stato effettuato il controllo stesso.

9. Verbale del controllo tecnico

Il verbale, completo di tutti i risultati forniti dalla strumentazione su supporto cartaceo di cui al punto 6, lettera b), viene redatto in quadruplica copia, ciascuna delle quali viene firmata dal militare e dal personale del distributore.

Una copia del verbale viene lasciata al personale del distributore, una copia rimane alla Guardia di Finanza e due copie vengono inviate dalla Guardia di Finanza a DVGC entro 15 giorni solari dalla data di effettuazione del controllo tecnico.

Qualora non sia stato possibile effettuare il controllo tecnico, i militari operanti redigono comunque il verbale in quadruplica copia, di cui tre copie vengono inviate a DVGC.

10. Relazione sulle misure effettuate a seguito del controllo tecnico

La Stazione Sperimentale, sulla base dei dati raccolti dal tecnico, redige per ogni controllo tecnico una relazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a. luogo e data di effettuazione del controllo tecnico;
- b. ragione sociale del distributore interessato;
- c. per ciascuna delle misurazioni, se effettuate in campo:
 - (i) ora e minuto di inizio e di fine;
 - (ii) indicazione del punto di prelievo del gas;
 - (iii) marca, modello e matricola dello strumento impiegato per la misura;
 - (iv) estremi della procedura di validazione dello strumento ed estremi della calibrazione;
 - (v) risultati della misura;
 - (vi) eventuali norme tecniche o leggi di riferimento;
 - (vii) conformità alle norme tecniche;
 - (viii) eventuali note ed osservazioni;
- d. per ciascuno degli eventuali campioni analizzati in laboratorio:
 - (i) codice identificativo del campione;
 - (ii) stato di conservazione dei sigilli;
 - (iii) data e ora di inizio e di fine dell'analisi;
 - (iv) marca, modello e matricola dello strumento impiegato per l'analisi;
 - (v) estremi della procedura di validazione dello strumento ed estremi della calibrazione;
 - (vi) risultati delle misure;
 - (vii) eventuali norme tecniche o leggi di riferimento;
 - (viii) conformità alle norme tecniche;
 - (ix) eventuali note ed osservazioni.

Nella relazione saranno altresì riportate le motivazioni dell'impossibilità di effettuare le misurazioni di cui al precedente punto c) o della non validità dei risultati delle analisi di cui

al precedente punto d).

La Stazione Sperimentale invia a DVGC la relazione di cui sopra in triplice copia entro 15 giorni solari dalla data di effettuazione del relativo controllo tecnico in campo.

Milano, 26 luglio 2006